

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che rimette ad un regolamento governativo la definizione degli aspetti organizzativi e funzionali della Scuola superiore di Polizia (già Istituto superiore di Polizia), deputata a curare la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato.

In particolare, l'intervento normativo si prefigge l'obiettivo di apportare alcune limitate modifiche al vigente regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Scuola superiore di Polizia, adottato con il D.P.R. 1 agosto n. 2006, n. 256.

Prima di entrare nel merito delle singole previsioni dell'articolato, appare utile premettere che l'iniziativa normativa si inquadra all'interno di un progetto, avviato negli ultimi mesi del 2016, di complessivo riassetto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da cui la Scuola superiore di Polizia (nel prosieguo solo "la Scuola") dipende direttamente (art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno).

L'iniziativa - destinata a realizzarsi principalmente attraverso lo strumento del decreto interministeriale di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 - persegue l'obiettivo di consentire al citato Dipartimento di assolvere con sempre maggiore efficacia ed efficienza ai delicati compiti assegnatigli dall'art. 4 della legge n. 121/1981, in tema di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, nonché di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.

A tal fine, il progetto prefigura una semplificazione della "struttura" dipartimentale - indispensabile per rendere ancor più rapidi e fluidi i "processi" decisionali del Vertice - e, nel contempo, un aggiornamento della compagine organizzativa delle Articolazioni interne, alla luce sia delle modificazioni degli *itinerari* amministrativi intervenute in questi anni, sia dell'evoluzione della minaccia criminale e terroristica, che, sempre negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche nuove e spesso a dimensione transnazionale.

Su questa scia, il provvedimento in esame si propone di aggiornare, anche sul piano formale, la disciplina organizzativa della Scuola, alla luce innanzitutto delle previsioni che hanno sancito la soppressione dei relativi Consiglio didattico e Comitato direttivo, in attuazione di un più generale piano di riordino degli organi collegiali nella pubblica amministrazione stabilito dall'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tale processo è stato attuato per la Scuola con l'art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85, e l'art. 1, comma 1, lettera m), del D.P.C.M. 13 ottobre 2011.

Va precisato che a seguito della soppressione dei citati Organi collegiali si è reso necessario ideare nuove formule che consentissero lo svolgimento delle attribuzioni prima svolte dai citati organismi, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, che possono essere così sintetizzate:

- a. le decisioni in merito all'attività culturale, scientifica e didattica, che ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 256/2006 venivano adottate in base alle proposte formulate dal Consiglio didattico, pur essendo diventate di esclusiva competenza del Direttore, vengono sempre assunte avvalendosi della consulenza del corpo docente e dei dirigenti degli uffici della Scuola, nonché di concerto con i rappresentanti delle Università per quanto attiene ai *master* e ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola in collaborazione con le istituzioni accademiche;
- b. i giudizi di idoneità, che ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 256/2006 venivano formulati dal Direttore previo parere non vincolante del soppresso Comitato direttivo, oggi vengono espressi in base a un *iter* procedimentale documentato e trasparente. Lo stesso



prevede che il giudizio si ancori alle valutazioni espresse dal Direttore dell'Ufficio Corsi sulla base della scheda di osservazione redatta dal Tutor, nonché delle note valutative compilate dai Funzionari coordinatori dei tirocini operativi. Tale documentazione costituisce oggetto di accesso agli atti su base sistematica da parte dei frequentatori prima della formulazione del giudizio di idoneità. Tale giudizio viene infine espresso sentiti i Direttori dei due Servizi e i dirigenti dell'Ufficio Studi, Corsi e Addestramento; la procedura sino ad ora non ha mai dato luogo a contenzioso di sorta. Si richiama l'attenzione sul fatto che la procedura gestionale seguita dalla Scuola costituisce oggetto di certificazione secondo la ISO9001:2008, recentemente rinnovata dopo il previsto *audit*.

Insieme a questo, lo schema di regolamento mira a potenziare la struttura della Scuola nel settore deputato a curare l'avvio di collaborazioni a livello internazionale, in particolare con le strutture similari di altri Paesi, anche "extra UE".

Tale scelta corrisponde ad un accresciuto "fabbisogno" formativo dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Polizia di Stato che, proprio in ragione dell'evoluzione della minaccia sopra descritta, vengono più spesso in contatto con manifestazioni criminali a carattere "ultra nazionale" e sviluppano rapporti di cooperazione con Organismi ed Autorità di altri Paesi.

Da qui l'esigenza di creare, in seno alla Scuola, un'articolazione *ad hoc*, specializzata nello svolgere le attività di ricerca e innovazione della didattica, sviluppando, in particolare, in maniera ancora più intensa i rapporti di interscambio formativo e di cooperazione con le omologhe realtà di altri Paesi, già oggi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del ricordato D.P.R. n. 256/2006.

Entrando nel merito, il presente provvedimento si compone di tre articoli.

L'art. 1 reca una serie di calibrate integrazioni al D.P.R. n. 256/2006, redatte con tecnica novellistica.

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina dei compiti della Scuola, racchiusa nell'art. 2 del ricordato D.P.R. n. 256/2006.

In questo senso, la disposizione declina – in termini più ampi e mirati sulle attuali esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza – le attività di ricerca, studio e consulenza già oggi demandate alla Scuola dal D.P.R. n. 256/2006.

A tal fine, viene novellato il comma 1, lettera c), dell'art. 2 del D.P.R. n. 256/2006, al fine di specificare al meglio i compiti, già oggi attribuiti alla Scuola, nel campo della consulenza e della ricerca.

L'integrazione apportata prevede, infatti, che la Scuola svolga – per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza – attività, oltreché di ricerca e consulenza, anche di studio e sperimentazione. La norma precisa che tali attività vengono assolve al fine di sviluppare e mantenere costantemente aggiornati, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e di garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali. Ciò in coerenza con la "missione" affidata all'Istituzione dal ricordato art. 67 del D.Lgs. n. 334/2000.

Si aggiunge che le attività di sperimentazione demandate alla Scuola attengono ai profili esclusivamente della formazione. Esse, pertanto, rientrano nel *range* dell'autonomia istituzionale che il menzionato art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000 riconosce espressamente alla stessa Scuola.

Si precisa, altresì, che le attività di sperimentazione, anche con riferimento al novellato articolo 9, comma 3, lettera a) dello schema, si riferiscono all'elaborazione interna di moduli formativi da mettere poi a sistema.

L'inclusione della "sperimentazione" nel testo della norma non è, quindi, finalizzata a prevedere una valenza delle relative iniziative ai fini del riconoscimento ai partecipanti di crediti formativi o altri titoli valutabili nell'ambito universitario o dell'istruzione *post lauream*.

In realtà, infatti, la definizione della possibilità che siffatti vantaggi possano scaturire dai corsi o dalle iniziative della Scuola resta disciplinata in via esclusiva dall'art. 4 del D.P.R. n. 256/2006, che, per questi aspetti, non viene modificato dal presente provvedimento.

Viene, inoltre, integrata anche la successiva lettera d) dello stesso comma 1, con una previsione volta a rendere la descrizione dei compiti della Scuola pienamente in linea con la disciplina dei rapporti che essa, nell'ambito della sua autonomia, è chiamata ad intrattenere a mente dell'art. 3 del vigente D.P.R. n. 256/2006.

A questo scopo, la novella introdotta stabilisce che la Scuola sviluppi progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i diversi soggetti già oggi indicati dal ripetuto art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 256/2006 (il riferimento è ai rapporti con le strutture similari di altri Paesi in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché alle forme di cooperazione con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti).

Con la lettera b) dell'art. 1, comma 1, si assicura il coordinamento normativo sostituendo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione della Scuola superiore di polizia, la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, soppressa in virtù dell'art. 21 del decreto-legge n. 90 del 2014 nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, con la Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il comma 1, lettera c), modifica l'art. 4 del D.P.R. n. 256/2006, che declina l'autonomia della Scuola nei rapporti con le università.

In tal modo, viene consentito alla Scuola di intrattenere rapporti di collaborazione con il mondo universitario anche nell'esercizio dei compiti di ricerca e consulenza, cui già oggi fa riferimento il D.P.R. n. 256/2006, evitando il rischio di interpretazioni di segno restrittivo che rischierebbero di privare l'Istituzione della possibilità di un importante canale di dialogo per la crescita qualitativa dell'offerta formativa.

Le lettere d), e) e f) del comma 1 espungono dal testo del D.P.R. n. 256/2006 le previsioni relative ai soppressi Consiglio didattico e Comitato direttivo che non trovano oggi più applicazione.

La prima previsione, in particolare, integra l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 256/2006, rimettendo le iniziative in materia di organizzazione delle attività della Scuola all'esclusiva competenza del suo Direttore.

La seconda disposizione sopprime gli artt. 6 e 7 del ripetuto D.P.R. n. 256/2006, che definiscono le competenze del Consiglio didattico e del Comitato direttivo.

La terza norma elimina dall'art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 256/2006 la previsione riguardante il potere di proposta del Consiglio didattico in materia di assegnazione degli incarichi di docenza.

Il comma 1, lettera g), rivede l'assetto delle articolazioni interne di rango dirigenziale della Scuola, sostituendo integralmente l'art. 9 del ricordato D.P.R. n. 256/2006.

Attualmente, la Scuola è formalmente articolata su due Servizi, retti da un Dirigente Superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (i cosiddetti "ruoli ordinari").

A loro volta, tali Servizi sono ripartiti in tre Uffici, per un totale di sei posizioni dirigenziali, cinque delle quali del livello di Primo Dirigente dei "ruoli ordinari" della Polizia di Stato e una riservata a Dirigenti dell'Area I di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Va detto, tuttavia, che con il D.M. 5 agosto 2014 è stato soppresso il posto di funzione riservato ai Dirigenti dell'Area I di seconda fascia, relativo all'Ufficio III del Servizio affari generali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 256/2006.

Tale Ufficio deve, pertanto, considerarsi soppresso come articolazione di livello dirigenziale e, in effetti, la Scuola non annovera oggi, nella propria dotazione effettiva, Dirigenti della predetta Area I.

Ciò premesso, la nuova versione dell'art. 9 mantiene una struttura imperniata su due Servizi del rango di Dirigente Superiore dei "ruoli ordinari" della Polizia di Stato, ciascuno dei quali è organizzato in tre Uffici, cui sono preposti Primi Dirigenti dei "ruoli ordinari" della Polizia di Stato. Il direttore del primo Servizio svolge anche le funzioni di vice direttore della Scuola.



Viene, però, rivista la distribuzione delle competenze assegnate a ciascuno dei predetti Servizi e Uffici, al fine di rispecchiare le modifiche introdotte dal presente provvedimento concernenti i compiti che la Scuola viene chiamata ad assolvere. Conseguentemente, viene anche adeguata ai nuovi compiti la denominazione dei medesimi Servizi ed Uffici.

Nella nuova configurazione, il *Servizio affari generali* assume le attività inerenti alle attività di programmazione e gestionali, nonché quelle inerenti alle relazioni esterne in ambito nazionale di pertinenza della Scuola.

Esso è sotto-articolato in tre Uffici. In particolare:

- l'*ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento* espleta i compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione e della verifica degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- l'*ufficio amministrazione e documentazione* è deputato a curare la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonché la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;
- l'*ufficio personale, logistica e sicurezza* è deputato a curare gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonché gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; è, inoltre, previsto che in seno ad esso venga incardinato l'Ufficio Sanitario.

Il *Servizio didattica* viene, invece, chiamato ad assicurare le attività connesse alla pianificazione ed all'organizzazione delle iniziative formative, addestrative, di ricerca e innovazione strategica, con la seguente articolazione:

- a) l'*ufficio ricerca e innovazione strategica* espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonché i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 256/2006;
- b) l'*ufficio studi e addestramento* è deputato a curare la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonché l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;
- c) il *reparto corsi* è deputato a curare lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di tutoring dei frequentatori, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame, nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.

Relativamente al comma 3, lettera c) va evidenziato che il mutamento di denominazione in "Reparto" dell'Ufficio Corsi trae origine dalla necessità di evidenziare il ruolo svolto dalla struttura nella gestione dei frequentatori non solo come singoli appartenenti alla Polizia di Stato, ma come unità organica da impiegare nell'attività didattico-addestrativa e in tutti i servizi di istituto previsti dalla normativa vigente. Inoltre, tale più chiara specificazione determina un'accentuazione delle responsabilità attestate sul Comandante del



Reparto, dal quale organicamente dipendono mediamente 150 (con picchi massimi di 450) operatori armati, in ossequio allo spirito dell'art. 75 della legge n. 121/1981, tutta improntata ai più saldi valori repubblicani e democratici.

Corre l'obbligo di sottolineare in proposito che l'adozione del termine "reparto" non rappresenta affatto una novità, essendo esplicitamente contemplato dalla stessa legge di riforma n. 121/81, la quale, all'art. 3, prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza si articoli in uffici, istituti e reparti.

Nel corso degli anni, tale denominazione è stata adottata al fine di valorizzare le peculiarità espresse sia da articolazioni periferiche (Reparti mobili, Reparti prevenzione criminale), sia da alcune strutture centrali del Dipartimento della P.S. (come nel caso della Direzione Investigativa Antimafia, che si articola in tre Reparti).

Il riformato art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 256/2006 mantiene, inoltre, la previsione, attualmente vigente, secondo cui alla Scuola è assegnato, con funzioni di vice consigliere ministeriale, un Primo Dirigente dei "ruoli tecnici" della Polizia di Stato.

Con questa disposizione si vuole assicurare alla Scuola la possibilità di disporre delle professionalità più adatte, a seconda delle esigenze che, nell'ambito dell'attività istituzionale, si possono presentare nel settore telematico, informatico, logistico e del supporto tecnologico.

Vengono, altresì, confermate le previsioni che già oggi rimettono a provvedimenti del Direttore della Scuola l'organizzazione interna di ciascuna articolazione di livello dirigenziale e la possibilità per la stessa Istituzione di avvalersi di Sezioni distaccate, costituite a mente dell'art. 9 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.

Conclusivamente, si evidenzia che la manovra delineata dall'intervento normativo determina un incremento di una posizione organica del rango di Primo Dirigente dei "ruoli ordinari" della Polizia di Stato, considerando, tuttavia, che con l'intervento riformatore viene definitivamente consacrata la soppressione del posto di funzione di Dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'Interno.

L'art. 2 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Al fine di garantire l'invarianza della spesa, la norma stabilisce che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno provvede agli adempimenti derivanti dall'intervento regolatorio con le risorse disponibili a legislazione vigente ed, in particolare, prevede che all'incremento della dotazione organica della Scuola di un posto di funzione di Primo Dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia si provvede mediante la riduzione di un corrispondente posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.

L'art. 3, infine, reca norme di diritto transitorio.

La disposizione prevede che il provvedimento e, quindi, le modifiche da esso introdotte entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tale differimento è funzionale ad assicurare l'implementazione delle misure organizzative necessarie a consentire alla Scuola di iniziare a svolgere appieno le nuove funzioni ad essa demandate, in coincidenza con l'entrata in vigore del presente regolamento.



RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari dello schema di regolamento indicato in epigrafe, al fine di verificare la clausola che impone di realizzare le misure organizzatorie in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Il provvedimento reca modificazioni al D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 5 ottobre 2000, n. 334, definisce l'organizzazione della Scuola superiore di Polizia (nel prosieguo solo "Scuola"), struttura deputata a curare la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione delle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato.

Gli aggiornamenti introdotti rispondono all'esigenza, per un verso, di adeguare, anche sul piano formale, l'organizzazione della Scuola alle modificazioni determinatesi *medio tempore* a seguito di modifiche normative sopravvenute. Ci si riferisce, in particolare, agli interventi recati dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dai relativi provvedimenti attuativi (art. 1, comma 1, lettera m), del D.P.C.M. 14 maggio 2007, n. 85, e art. 1, comma 1, lettera m), del D.P.C.M. 13 ottobre 2011), che hanno determinato la soppressione del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti della Scuola superiore.

Per un altro verso, il provvedimento punta a potenziare la capacità della Scuola nel campo delle collaborazioni internazionali, in particolare con gli Istituti di alta formazione delle Forze di polizia di altri Paesi, anche "extra UE".

Tale scelta corrisponde ad un accresciuto "fabbisogno" formativo dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Polizia di Stato, che, proprio in ragione dell'evoluzione dei diversi agenti della minaccia, vengono sempre più spesso in contatto con fenomeni criminali a carattere "ultra nazionale".

Da qui l'esigenza di creare, in seno alla Scuola, un'articolazione *ad hoc*, specializzata nello svolgere le attività di ricerca e innovazione della didattica, sviluppando, in particolare, in maniera ancora più intensa i rapporti di interscambio formativo e di cooperazione con le omologhe realtà di altri Paesi, già oggi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del ricordato D.P.R. n. 256/2006.

Ciò premesso, si fa presente che dei tre articoli di cui si compone il provvedimento, l'art. 1 racchiude tutte le modifiche che si intendono apportare, con tecnica novellistica, al D.P.R. n. 256/2006.

In particolare, il comma 1, lettera a), agisce sull'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 256/2006 che individua i compiti della Scuola.

Viene, in primo luogo, novellato il comma 1, lettera c), dell'art. 2 del D.P.R. n. 256/2006, al fine di specificare al meglio i compiti già oggi attribuiti alla Scuola, nel campo della consulenza e della ricerca.

L'integrazione apportata prevede che la Scuola svolga - per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - attività, oltreché di ricerca e consulenza, anche di studio e sperimentazione.

La norma precisa che tali attività vengono assolte al fine di sviluppare e mantenere costantemente aggiornati, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e di garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali. Ciò in coerenza con la "missione" affidata all'Istituzione dal ricordato art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000.

A questo scopo, la novella introdotta stabilisce che la Scuola sviluppi progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i diversi soggetti già oggi indicati dal ripetuto art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 256/2006 (il riferimento è ai rapporti con le strutture similari di altri Paesi in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della

pubblica sicurezza, nonché alle forme di cooperazione con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti).

Si colloca su questa scia l'intervento che il comma 1, lettera c), dello schema di provvedimento realizza con riguardo all'art. 4 del D.P.R. n. 256/2006.

La modifica apportata all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 256/2006 realizza un più compiuto allineamento con l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 334/2000, prevedendo che le attività didattiche svolte nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato siano finalizzate "anche" (e non esclusivamente) al conseguimento del *master* universitario di secondo livello.

Entrando nel merito dei possibili impatti finanziari, occorre premettere che le previsioni in questione non demandano alla Scuola competenze aggiuntive rispetto a quelle già adesso previste.

Difatti, a parte la modifica apportata all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 256/2006 di natura squisitamente ordinamentale, le altre integrazioni si limitano a declinare più in dettaglio compiti che, nella vigente formulazione del D.P.R. n. 256/2006, sono indicate con la formula generale dello studio, consulenza e ricerca.

Resta, peraltro, invariata la tipologia degli *stakeholder* con la quale la Scuola è chiamata a relazionarsi, che continua ad essere identificata in quella delineata già oggi dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 256/2006.

L'intervento normativo assolve, dunque, alla funzione di consentire alla Scuola di orientare le attività istituzionali, già oggi svolte, verso obiettivi che consentano di assicurare al "quadro" dirigente e direttivo della Polizia di Stato un'offerta formativa attestata su riconosciuti livelli di eccellenza, anche internazionale.

In altri termini, le modifiche apportate su questo versante dal provvedimento in esame non postulano l'introduzione di nuove attribuzioni rispetto a quelle già adesso assolte, quanto piuttosto un maggior accento sulle attività di ricerca e sperimentazione, sempre comunque in un'ottica di costante aggiornamento dei programmi formativi (competenza peculiare della Scuola), al fine di garantire un'offerta didattica in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali.

Naturalmente, l'accento posto su questo "segmento" dei compiti demandati alla Scuola è volto a "stimolare" un'intensificazione dei rapporti e dei moduli di collaborazione, anche ai fini di interscambio formativo, con i diversi *partner* già oggi indicati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 256/2006.

Ciò, tuttavia, sia pure con una più vasta gamma di declinazioni, non modificherà la natura degli impegni di cui la Scuola potrà farsi carico, i quali resteranno sempre ancorati allo svolgimento di mirate attività formative o addestrative ovvero all'espletamento di compiti di studio, consulenza e ricerca, in un'ottica comunque del miglioramento della qualità della didattica.

Quanto alla sostenibilità finanziaria di questa evoluzione, si osserva che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), ha confermato il *budget* pari a 377.709 euro (Cap. n. 2721pg02 – Programma 8, Azione 4) per le attività didattiche della Scuola, già previsto per il precedente esercizio finanziario, durante il quale l'Istituzione ha operato utilizzando al massimo le capacità logistiche ed alloggiative.

Tale stanziamento può considerarsi adeguato anche a fronte del possibile "ampliamento" sia delle attività didattiche e di studio e ricerca che dei progetti di interscambio formativo, considerato il fatto che eventuali contingenti esigenze ulteriori possono essere soddisfatte – come accaduto per i decorsi esercizi finanziari – mediante variazioni compensative dal Capitolo 2676pg01, Programma 8, Azione 6 ("*Fondo a disposizioni per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*"), o mediante riassegnazioni da risorse aggiuntive che storicamente affluiscono dal "*Fondo unico di giustizia*" e dal "*Fondo esigenze di funzionamento spese correnti*".

Si aggiunge che il Capitolo n. 2721pg02 storicamente non ha mai fatto registrare situazioni di incapienza, in considerazione della rilevanza che è stata sempre attribuita alle attività formative e di ricerca svolte dalla Scuola.



Per quanto concerne le attività di sperimentazione cui fa cenno la novella, si fa presente che esse possono essere considerate come una specificazione dei compiti istituzionali assegnati alla Scuola dalla vigente versione del citato art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 256/2006.

Gli impegni determinati dalla maggiore diversificazione della attività riconducibili a tale previsione saranno, comunque, assolti grazie alla creazione di una struttura dirigenziale a ciò specificamente deputata, prevista con la riformulazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 256/2006, di cui si dirà a breve.

Le spese connesse ad eventuali missioni di studio, anche all'estero, che il personale della Scuola dovrà effettuare nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di interscambio formativo previsti dalle novelle introdotte trovano, invece, copertura nelle risorse assegnate sui sottoelencati Capitoli, considerato anche il fatto che eventuali missioni di studio sono, per loro natura, di breve durata:

- Capitolo n. 2624pg02, Programma 8, Azione 4, relativo alle spese di missioni nel territorio nazionale;
- Capitolo n. 2624pg03, Programma 8, Azione 4 relativo alle spese di missione all'estero.

Si aggiunge che le norme in questione, non implicando una modificazione della tipologia di attività demandate alla Scuola, non incidono sulle relative spese di funzionamento, la cui copertura è integralmente assicurata dagli stanziamenti dei rispettivi Capitoli di bilancio (pulizie, mense, manutenzioni, utenze, etc.).

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che le previsioni dello schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), rechino misure sostenibili con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente e non determinino, pertanto, nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Anche la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b) non reca alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica in quanto attua un mero coordinamento normativo sostituendo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione della Scuola superiore di polizia, la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, soppressa in virtù dell'art. 21 del decreto-legge n. 90 del 2014 nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, con la Scuola nazionale dell'amministrazione.

Le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 1 dello schema di regolamento espungono dal testo del D.P.R. n. 256/2006 le previsioni concernenti la composizione ed i compiti del Consiglio didattico e del Collegio dei docenti della Scuola, soppressi, sin dal 2013, in attuazione – come si è anticipato *supra* – del processo di revisione degli organi collegiali previsto dall'art. 29 del D.L. n. 223/2006.

Si tratta, in questo caso, di un intervento di aggiornamento formale del ricordato D.P.R. n. 256/2006, per cui esso – data la sua natura ordinamentale – è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 1, lettera g), dello schema di regolamento ridefinisce l'assetto degli Uffici di rango dirigenziale della Scuola, sostituendo integralmente l'art. 9 del D.P.R. n. 256/2006.

Nella sua versione attuale, questa disposizione prevede che la Scuola è ordinata su due Servizi – retti da Dirigenti Superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (i cosiddetti “ruoli ordinari”) – ciascuno dei quali è sotto-articolato in tre Uffici, per un totale di sei posizioni dirigenziali.

Di esse, cinque sono riservate a Primi Dirigenti della Polizia di Stato dei “ruoli ordinari”, mentre la sesta è appannaggio dei Dirigenti dell'Area I di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno.

A queste si aggiunge una posizione di vice consigliere ministeriale, riservata ai Primi Dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (i cosiddetti “ruoli tecnici”), esperto nel settore della telematica.



Questa organizzazione rispecchia solo parzialmente l'assetto effettivo della Scuola, in quanto il D.M. 5 agosto 2014 ha soppresso il posto di funzione riservato ai Dirigenti dell'Area I di seconda fascia, relativo all'Ufficio III del *Servizio affari generali*, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 256/2006.

Tale Ufficio deve, pertanto, considerarsi soppresso come articolazione di livello dirigenziale ed, in effetti, la Scuola non annovera, oggi, nella propria dotazione effettiva Dirigenti della predetta Area I.

Si precisa che, a seguito della cennata soppressione, le funzioni dell'ex Ufficio III sono adesso svolte dall'attuale *Servizio affari generali* e che – nel disegno di riorganizzazione prefigurato dal presente provvedimento – saranno mantenute nel nuovo *Servizio affari generali*.

Allo stato, quindi, le posizioni dirigenziali di rango "sub-generale" previste nell'ambito della Scuola risultano composte come indicato in Tabella 1, che segue.

Tabella 1
Posizioni dirigenziali di livello sub-generale attualmente previste

Livello dirigenziale	Numero posizioni
<i>Dirigente Superiore della Polizia di Stato "ruoli ordinari"</i>	2
<i>Primo Dirigente della Polizia di Stato "ruoli ordinari"</i>	5
<i>Primo Dirigente della Polizia di Stato "ruoli tecnici"</i>	1
Totale	8

Ciò premesso, la versione novellata dell'art. 9 del D.P.R. n. 256/2006:

- a) conserva il modello imperniato su due Servizi del livello di Dirigente Superiore della Polizia di Stato dei "ruoli ordinari"; ciascuno dei quali viene articolato in tre Uffici del rango di Primo Dirigente della Polizia di Stato dei "ruoli ordinari", prevedendo, altresì, che il direttore del primo Servizio svolga anche le funzioni di vice direttore della Scuola;
- b) opera una redistribuzione delle competenze assegnate a ciascuno dei predetti Servizi ed Uffici, al fine di rispecchiare le modifiche introdotte dal presente provvedimento concernenti i compiti che la Scuola viene chiamata ad assolvere; conseguentemente viene anche adeguata ai nuovi compiti la denominazione dei medesimi Servizi ed Uffici;
- c) conferma la presenza di una posizione di vice consigliere ministeriale riservata a un Primo Dirigente della Polizia di Stato dei "ruoli tecnici"; l'unica variante introdotta riguarda la specializzazione di questa figura, che non viene più circoscritta al settore telematico o informatico, ma viene ampliata anche ai campi della logistica e, più in generale, del supporto tecnologico. Tale previsione assicura la possibilità di modulare la presenza del vice consigliere ministeriale sulle esigenze di funzionamento o di ricerca scientifica della Scuola, destinate ad emergere di volta in volta.



Nella versione riformata dal presente provvedimento, le posizioni dirigenziali di livello "sub-generale" assumono, dunque, la composizione riportata in Tabella 2, che segue.

Tabella 2
Posizioni dirigenziali di livello sub-generale previste dal riformato art. 9 del D.P.R. n. 256/2006

Livello dirigenziale	Numero	Differenza rispetto all'attuale assetto
<i>Dirigente Superiore della Polizia di Stato "ruoli ordinari"</i>	2	//
<i>Primo Dirigente della Polizia di Stato "ruoli ordinari"</i>	6	+ 1
<i>Primo Dirigente della Polizia di Stato "ruoli tecnici"</i>	1	//

L'art. 2 dello schema di provvedimento stabilisce, comunque, che all'aumento del posto di funzione del rango di Primo Dirigente dei "ruoli ordinari" della Polizia di Stato si provvederà con l'impiego di un dirigente in posizione di vice consigliere ministeriale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la conseguente riduzione di una delle predette corrispondenti posizioni nell'ambito del Dipartimento stesso.

A questo proposito, si precisa che i vice consiglieri ministeriali in forza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza risultano: 39 dei "ruoli ordinari", 9 dei "ruoli tecnici" e 4 dei "ruoli professionali" (dato riferito al 18 novembre 2016, non comprensivo per i "ruoli tecnici" e per quelli "professionali dei medici" del personale impiegato per le esigenze di uffici territoriali della Polizia di Stato).

Si rappresenta, inoltre, che l'attuale dotazione effettiva di personale della Scuola, al netto delle qualifiche dirigenziali, è oggi pari a 150 unità, di cui 115 della Polizia di Stato e 35 dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Tale dotazione appare adeguata anche rispetto al nuovo assetto organizzativo e funzionale della Scuola, nella considerazione che – come si è detto – le misure recate dal presente provvedimento non postulano il conferimento di nuove attribuzioni, bensì l'elevazione del livello di specializzazione e diversificazione dei rapporti di collaborazione didattica e di interscambio formativo.

Si aggiunge che eventuali particolari esigenze di incremento del personale potranno, comunque, essere soddisfatte recuperando unità all'interno della dotazione effettiva complessiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero attraverso gli ordinari trasferimenti di personale dagli uffici territoriali nel rispetto della dotazione complessiva della Polizia di Stato.

Per le dotazioni strumentali e logistiche, si provvederà – come sancito dall'art. 2 dello schema di provvedimento – con le risorse disponibili a legislazione vigente, attesa anche la modesta entità delle nuove esigenze da soddisfare in relazione alla nuova strutturazione della Scuola.

Conclusivamente, si ritiene che dalle previsioni recate dall'art. 1, comma 1, lettera g), del presente provvedimento non derivino nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli artt. 2 e 3 contengono, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e norme di diritto transitorio, riguardanti il differimento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Esse, pertanto, sono di natura puramente ordinamentale e sono, quindi, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 SET. 2017



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'Interno.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, recante il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia".

PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento reca alcune modificazioni e integrazioni al D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256 che definisce l'assetto organizzativo della Scuola Superiore di Polizia (attuale denominazione dell'ex Istituto Superiore di Polizia) che è deputata a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato.

A parte alcuni adeguamenti di natura prevalentemente formale – conseguenza della soppressione degli Organi collegiali della Scuola Superiore intervenuta per effetto dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dei discendenti provvedimenti attuativi – l'iniziativa normativa realizza due ordini di interventi.

Uno, di portata più circoscritta, prevede che nella Scuola possa essere incardinato, in posizione di vice consigliere ministeriale un primo Dirigente dei ruoli "tecnici" della Polizia di Stato, specializzato non solo nell'informatica e telematica – come oggi previsto – ma anche in altri settori. In tal modo la norma vuole corrispondere alle esigenze della Scuola di disporre in maniera flessibile delle risorse "tecniche" necessarie per fare fronte alle concrete esigenze di funzionamento.

Di più ampia portata, è l'intervento che riguarda l'integrazione dei compiti demandati alla Scuola e conseguentemente il riassetto della compagine organizzativa.

Lo scopo di questa manovra è quello di sottolineare come, per lo svolgimento della sua "mission" didattica, l'Istituzione è chiamata a svolgere attività, oltretutto di consulenza e ricerca, anche di studio e sperimentazione nei settori di pertinenza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza al fine di mantenere su costanti livelli di eccellenza i programmi formativi e didattici.

Su questa linea, si pone anche la previsione che accentua la "dimensione" delle attribuzioni della Scuola Superiore nel campo dell'interscambio e della cooperazione formativa con omologhe Istituzioni di altri Paesi dell'Unione Europea ed "extra UE".

Coerentemente, con questa "sottolineatura", il provvedimento ricompone l'assetto organizzativo, prevedendo la creazione al suo interno di una struttura, specializzata nella cura di questi settori.

Questa misura mira a corrispondere all'accresciuto "fabbisogno" formativo del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato alla luce dell'evoluzione della minaccia terroristica e criminale.

Si vuole, infatti, garantire che la formazione del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato mutui tutti i più avanzati moduli di azione preventiva ed operativa che vengono maturati anche nei contesti esteri, ponendo quindi i presupposti perché l'attività sul campo si sviluppi secondo tecniche di sempre maggiore eccellenza.

In questo senso, l'intervento regolatorio si muove su un piano di piena coerenza con il programma di Governo.

Esso, infatti, punta, attraverso un innalzamento del livello della didattica, a raggiungere picchi di più elevata efficienza della funzione di polizia, che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dall'intervento di ampia razionalizzazione indicati dai criteri di delega legislativa recati dall'art. 8 della legge n. 124/2015, attuati attraverso gli interventi di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 177/2016 e di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui al D. Lgs. n. 95/2017.

Su un altro crinale, occorre evidenziare che il provvedimento costituisce uno "tassello" del più ampio processo di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, iniziato sul finire dello scorso anno, che ha già portato al riassetto delle articolazioni deputate al coordinamento delle strutture della Polizia di Stato deputate alle attività info-investigativa in materia di criminalità, comune e organizzata, e di terrorismo, nonché di quella chiamata a sviluppare la funzione ispettiva e di *auditing*.

Tale processo mira a semplificare la struttura dipartimentale, in un'ottica di razionalizzazione delle strutture e di fluidificazione dei percorsi decisionali del Vertice.

In tal modo, il provvedimento si colloca, in maniera anticipatoria, nella scia delle iniziative che, a partire dal D.L. n. 95/2012 per finire con la citata legge n. 124/2015, richiedono alle pubbliche amministrazioni uno sforzo di razionalizzazione ed eliminazione delle ridondanze burocratiche.

Tali iniziative che, per il Ministero dell'Interno dovranno portare al nuovo regolamento di organizzazione dell'intero Dicastero entro il 31 dicembre 2018 (art. 12, comma 1-bis, del D.L. n. 13/2017), costituiscono dunque la cornice, entro la quale si muove anche lo schema di provvedimento in questione che quindi, per questi profili, "intercetta" un altro obiettivo del programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Da punto di vista dell'ordinamento interno, il quadro normativo di riferimento del provvedimento è rappresentato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 che definisce l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dalla legge n. 78/2000 che ha confermato il ruolo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (art. 11).

Sulla base di queste coordinate, si muove l'art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000 che rimette ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale dell'allora Istituto Superiore di Polizia.

Tale previsione trova attuazione con il cennato D.P.R. n. 256/2006 che ha tra l'altro mutato la denominazione dell'Istituto in Scuola Superiore di Polizia e sul quale il presente intervento regolatorio si propone oggi di incidere.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio modifica ed integra, con tecnica novellistica, unicamente le disposizioni del ricordato D.P.R. n. 256/2006.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Si premette che il provvedimento in esame reca norme di carattere eminentemente organizzatorio, adottato, peraltro, sulla base dei criteri direttivi rinvenibili in norme di rango primario (citato art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000).

Esso, pertanto, è pienamente coerente con i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizione di legge, previsione questa che postula una riserva di legge relativa.

L'intervento è altresì coerente con i principi dell'art. 87 della Costituzione sul potere regolamentare del Governo.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio riguarda l'assetto organizzativo di una "componente" della Polizia di Stato. Esso, pertanto, ricade nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza) che sono riservate in via esclusiva allo Stato.

Il provvedimento, quindi, non tocca profili di competenza delle Autonomie regionali o locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

L'intervento regolatorio tocca esclusivamente profili organizzatori di uno degli apparati dello Stato (la Polizia di Stato) deputati ad espletare la funzione di ordine e sicurezza pubblica. Pertanto, la materia non può essere devoluta alla competenza normativa delle Regioni o degli Enti Locali. Conseguentemente, deve ritenersi rispettato il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost..

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non opera rilegificazioni di disposizioni o materie. Esso, peraltro, è adottato nella veste del regolamento che è il tipico strumento di organizzazione della pubblica amministrazione e che, nel caso di specie, è indicato da specifiche disposizioni di legge (citato art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta che la disciplina della Scuola Superiore di Polizia sia oggetto, diretto o indiretto, di iniziative normative *in itinere*.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'interpretazione secondo cui l'art. 97 Cost prevede, in tema di organizzazione degli uffici pubblici una riserva relativa di legge trova conforto in diverse pronunce della Corte Costituzionale. Si vedano nel senso, tra le più recenti, le seguenti sentenze: n. 102/1989, n. 333/1993 e n. 59/1997.

Sulla portata del principio di sussidiarietà si richiama la sentenza n. 303/2003 e n. 12/2004 che individuano i presupposti in presenza dei quali le funzioni devono essere allocate ai livelli di governo superiore al fine di garantirne l'efficace ed efficiente svolgimento.

Sulla stessa materia non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Secondo una linea di tendenza consolidatosi in questi ultimi anni, l'ordinamento europeo è venuto ad interessarsi in misura crescente dei temi riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La logica con cui il Legislatore unionale è intervenuta in questo ambito è passata da una visione che conosceva limitati "intromissioni" in funzione della tutela delle libertà fondamentali (libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei capitali, diritto di stabilimento), ad una più ampia volta a definire un sistema di misure comuni, soprattutto con riguardo ai fenomeni che, per le loro dimensioni o natura, non possono essere affrontati da un punto di vista unicamente nazionale.

Anche con questo mutamento di prospettiva, tuttavia, il diritto dei Trattati e quello derivato dell'Unione Europea ha sempre rimesso alla Sovranità degli Stati membri le scelte circa l'organizzazione dei propri apparati di *law enforcement*.

Da questo punto di vista, l'intervento regolatorio non incide dunque su una materia "comunitarizzata".

Nondimeno, preme evidenziare che il *driver* principale dell'intervento è costituito da un rafforzamento dell'interscambio formativo e dell'intensificazione della cooperazione tra la Scuola Superiore e le omologhe Istituzioni anche dei Paesi dell'Unione.

Da questo punto di vista, il provvedimento si muove in coerenza con una pluralità di interventi del Legislatore unionale che puntano ad intensificare la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Si pensi, in particolare, agli atti che hanno dato vita alla "rete Europol", alla "rete Eurodac" o che hanno disciplinato, anche in funzione di agevolazione dello scambio di informazione, agli accordi di Prum, recepiti dall'Italia con la legge n. 85/2009, sulla base della quale è stata istituita la Banca dati del DNA, e la decisione 2006/960/GAI sull'armonizzazione delle procedure dello scambio informativo tra le Autorità di polizia dei Paesi membri (recepita dall'Italia con il D. Lgs. n. 54/2015).

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea, sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si rinvencono atti o impegni di diritto internazionale sui quali i contenuti dell'intervento regolatorio possano incidere, anche tenuto conto del fatto che esso riguarda materie riservate alla sfera organizzativa di esclusiva pertinenza dello Stato.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvengono pronunce rilevanti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvengono pronunce rilevanti della Corte europea dei diritti dell'Uomo nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvengono indicazioni nella legislazione vigente in altri Paesi dell'Unione Europea utili ai fini del provvedimento in esame, tenuto conto che esso afferisce non tanto alla materia dei *modi procedendi* operativi delle Forze di polizia, quanto piuttosto ad un assetto organizzativo interno di una componente del "sistema di pubblica sicurezza" nazionale.

Tali assetti riflettono, infatti, scelte che afferiscono ai peculiari dei singoli ordinamenti statuali che sono difficilmente replicabili o esportabili in altri contesti.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Vengono soltanto ridenominate alcune Articolazioni della Scuola Superiore di Polizia, al fine di riflettere al meglio le *mission* loro affidate.

Si precisa, tuttavia, che tali nuove denominazioni non hanno natura di norme definitorie.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti ad altri testi normativi (di rango primario o regolamentare) contenuti nel preambolo e nell'articolo del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'art. 1 contiene le modifiche al D.P.R. n. 256/2006 che sono introdotte con interventi novellistici su specifiche disposizioni. Una disposizione del citato D.P.R. (l'art. 9) viene integralmente sostituita.

Gli artt. 2 e 3 contengono disposizioni "fuori novella" contenenti la clausola di invarianza finanziaria e le norme finali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non contiene norme capaci di dare luogo ad effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni ad effetto retroattivo o di natura interpretativa o comunque capaci di far rivivere norme abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Non si rinviene l'esistenza di deleghe legislative "aperte" riguardanti la specifica materia oggetto dell'intervento regolatorio.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le modifiche organizzative previste dall'intervento regolatorio, troveranno completa attuazione attraverso i provvedimenti che il Direttore della Scuola Superiore dovrà adottare al fine di definire il nuovo assetto interno dei dipendenti uffici.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Al fine di valutare la necessità dell'intervento regolatorio e del monitoraggio della sua attuazione si farà ricorso alle elaborazioni e ai riepiloghi delle attività che la Scuola Superiore di Polizia produce periodicamente.

ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, recante il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia".

Sezione 1 | Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

A partire dalla fine del 2016, il Ministero dell'Interno ha avviato un progetto di complessiva riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nel prosieguo solo "il Dipartimento").

L'iniziativa si muove nel solco tracciato da una serie di provvedimenti che - a cominciare dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 fino ad arrivare alla legge 7 agosto 2015, n. 124 - prefigurano una complessiva razionalizzazione della macchina amministrativa statale, secondo un'ottica volta a perseguire non solo l'ottimizzazione delle risorse pubbliche, ma anche l'innalzamento dei livelli quali-quantitativi della "risposta al cittadino".

Più specificamente, il cennato riassetto del Dipartimento si inserisce, secondo una logica di proattiva anticipazione, nel quadro degli interventi che - come previsto dall'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 - dovranno portare, entro il 31 dicembre 2018, alla rideterminazione dell'organizzazione dell'intero Ministero dell'Interno, con il varo di un apposito regolamento nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Il progetto - che per le strutture di rango dirigenziale non generale si realizzerà soprattutto con lo strumento del decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 - persegue l'obiettivo di consentire al Dipartimento di assolvere con sempre maggiore efficacia alle diversificate "mission" istituzionali assegnategli dall'art. 4 della stessa legge n. 121 in tema di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, nonché di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.

Per il raggiungimento di questo *target*, l'iniziativa si sviluppa lungo tre direttrici:

- semplificazione della "struttura" dipartimentale, indispensabile per rendere più fluidi e rapidi i percorsi decisionali del Vertice;
- aggiornamento della compagine organizzativa, alla luce sia dei nuovi modelli di "fare amministrazione" introdotti dalla legislazione degli ultimi anni, sia dell'evoluzione del quadro della minaccia che, sempre in questi ultimi anni, ha assunto connotazione affatto nuove e multiformi.

Nel momento in cui si scrive, è stata già realizzata la prima *tranche* di questo processo di riorganizzazione grazie al decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 19 aprile 2017.

Tale provvedimento ha, in particolare, ridefinito l'assetto dell'Ufficio Centrale Ispettivo, nell'intento di rafforzarne le capacità di *auditing* delle Direzioni Centrali della Polizia di Prevenzione e Anticrimine della Polizia di Stato deputate, in seno al Dipartimento, a curare il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto in materia di eversione e terrorismo e della criminalità comune e organizzata.

In questo contesto è emersa la necessità di apportare alcune modificazioni all'assetto organizzativo della Scuola Superiore di Polizia (attuale denominazione dell'ex Istituto Superiore di Polizia) che è deputato a curare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Funzionari, delle carriere dirigenziali e direttive, della Polizia di Stato.

In effetti, già oggi, la Scuola Superiore dispiega una serie di iniziative nel settore della collaborazione con omologhe Istituzioni estere.

Nel corso del 2015, infatti, la Scuola Superiore ha organizzato 28 iniziative di formazione congiunta con Autorità di polizia di altri Paesi sia dell'Unione Europea che extra UE.

In particolare, per quanto riguarda, il versante europeo tali iniziative si sono svolte con organismi:

- francesi (*Ecole Nationale Supérieure de la Police*);
- spagnoli (*Escuela Nacional de Policía – Avila*);
- tedeschi (*Deutsche Hochschule der Polizei* di Munster; *Polizeiakademie Niedersachsen* di Nienburg).

Per quanto riguarda il versante *extra* UE, le attività didattiche congiunte hanno riguardato *Zhejiang Police College* della Repubblica Popolare Cinese.

Sempre nel 2015, la Scuola è stata visitata da delegazioni delle Forze di polizia rumene, tedesche e francesi.

Su analoghi livelli si è mantenuta l'attività internazionale della Scuola Superiore svoltasi durante il 2016.

Si precisa che i dati sopra riportati sono stati tratti da un'elaborazione predisposta dalla Scuola Superiore.

Nello sforzo di offrire alla platea dei Dirigenti e dei Funzionari della Polizia di Stato una formazione sempre più aggiornata con le esigenze operative "sul campo", è stata, però, rilevata la necessità di potenziare le capacità della Scuola nel settore deputato a curare le collaborazioni a livello internazionale, in particolare con le strutture similari di altri Paesi anche extra UE.

Tale esigenza mira a corrispondere all'accresciuto "fabbisogno" formativo determinato dall'evoluzione della minaccia, terroristica e criminale, che ha assunto, negli ultimi anni, tratti sempre più transnazionali.

Da questo punto di vista, occorre evidenziare che la teoria di attacchi terroristici verificatisi in Occidente a partire dal 2015 ha messo a nudo la necessità di adottare nuovi modelli di azione sia di carattere preventivo – anche per quanto attiene al versante info-investigativo – sia di natura più squisitamente operativa.

A questo si aggiunge la constatazione che la delinquenza organizzata utilizza sempre più di frequente le possibilità dischiuse da una società "aperta" e globalizzata al fine di sviluppare traffici illeciti o reimpiegare i capitali provento dell'illecita accumulazione.

Un ulteriore fattore di cui occorre tenere conto è la forte spinta che proviene dal diritto unionale a realizzare sempre più strette forme di cooperazione di polizia che hanno portato, con il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, attuativo della decisione 2006/960/GAI, ad una standardizzazione delle procedure di scambio informativo.

Diventa, quindi, fondamentale "creare" i presupposti per un'osmosi di conoscenze con le Autorità e le Forze di polizia degli altri Paesi, avviando anche attività formative o di aggiornamento

professionale, anche a carattere sperimentale, in modo da testare e valutare le azioni didattiche da inserire nei programmi a regime.

Per corrispondere a queste esigenze, si è rilevata la necessità di dare vita, in seno alla Scuola, ad una struttura maggiormente specializzata, incentrata su un'attività volta a seguire l'evoluzione addestrativa negli altri Paesi, individuando le *best practice*, destinate ad essere inserite, ed incrementando i momenti di interscambio formativo e di cooperazione. In questo senso, è stata riscontrata anche la necessità di istituire un "ambiente organizzativo" *ad hoc* deputato esclusivamente alle attività di studio, ricerca e consulenza - nei settori di competenza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, finalizzate a un costante *updating* dei programmi di formazione e addestramento, nell'intento di assicurare una formazione dei Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato al livello delle migliori eccellenze internazionali.

Si inquadra in questo contesto anche la necessità di ribadire la possibilità di sviluppare rapporti di collaborazione con il mondo universitario anche per le attività di ricerca e consulenza.

Le soluzioni organizzative individuate tengono conto della necessità di contemperare la realizzazione, in seno alla Scuola, di una nuova struttura di rango dirigenziale, con la "filosofia" di riassetto del Dipartimento che punta sulla semplificazione delle strutture. Da qui la scelta di assegnare all'ipotizzata nuova articolazione della Scuola un livello "ricopribile" da un Primo Dirigente della Polizia di Stato, evitando il ricorso a soluzioni che avrebbero portato ad un appesantimento organizzativo.

Fanno corollario a questa principale esigenza, l'utilità di:

- intervenire sul regolamento di organizzazione della Scuola (citato D.P.R. n. 256/2006) per ampliare la "platea nell'ambito della quale deve essere individuato il Dirigente del ruolo "tecnici" della Polizia di Stato da assegnare alla stessa Istituzione in posizione di vice consigliere ministeriale. Attualmente, tale possibilità è limitata ai soli dirigenti "tecnici" specializzati nel settore informatico e telematico. Tale soluzione si è rivelata eccessivamente restrittiva, non consentendo quel grado di flessibilità capace di fare fronte alla necessità per la Scuola di disporre della professionalità necessaria rispetto alle esigenze esistenti in concreto;
- aggiornare il testo del citato D.P.R. n. 256/2006, alla luce delle norme che hanno portato alla soppressione degli organi collegiali della Scuola, in attuazione delle previsioni recate dall'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'intervento regolatorio persegue nel breve periodo l'obiettivo - attraverso la specializzazione di risorse dedicate individuate nell'ambito del personale della Scuola Superiore - di verificare l'attuale *standard* dei programmi formativi e di aggiornamento professionale seguiti dalla stessa Scuola in rapporto alle metodiche messe in atto nelle omologhe Istituzioni degli altri Paesi più avanzati. Questo sforzo, sempre nel breve periodo, dovrà portare anche ad individuare una platea più ampia delle Scuole e degli Organismi esteri, con i quali avviare i progetti di interscambio e di cooperazione didattica, in ragione del loro livello di riconosciuta eccellenza.

Nel medio-lungo periodo, l'obiettivo perseguito è quello - previe anche iniziative di sperimentazione - di inserire nella programmazione dei corsi di formazione (iniziale e dirigenziale) e di aggiornamento moduli di formazione destinati ad importare le migliori *best practice* didattiche seguite dalle Istituzioni estere o frutto delle attività di ricerca sviluppate congiuntamente al mondo universitario.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, di cui occorrerà dare conto attraverso la relazione VIR, si farà ricorso ai seguenti indicatori:

- numero delle "Scuole" di polizia di altri Paesi con i quali vengono avviati progetti di interscambio o di cooperazione. Da questo punto di vista, l'indicatore dovrà dare conto anche dell'evoluzione incrementale che si realizzerà rispetto ai "volumi" dell'attività internazionale svolta dalla Scuola negli anni precedenti all'intervento regolatorio;
- numero dei progetti di ricerca avviati anche con Istituzioni del mondo universitario;
- numero dei progetti sperimentali avviati, in conseguenza delle iniziative di interscambio e cooperazione formativa sviluppati con "scuole" di altri Paesi ovvero Atenei;
- numero dei programmi e dei moduli di formazione, frutto dei progetti di interscambio, cooperazione e ricerca di cui ai predetti punti, inseriti nella programmazione didattica della Scuola Superiore;
- specificazione del numero dei predetti moduli e programmi inseriti nei corsi di formazione iniziale per Funzionari della Polizia di Stato e per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato;
- specificazione del numero dei predetti moduli e programmi inseriti nei corsi di aggiornamento professionale.

Si precisa che tali dati saranno desunti dai riepiloghi dell'attività didattica svolta che la Scuola Superiore predispone periodicamente.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari del presente intervento regolatorio si identificano naturalmente nella Scuola Superiore di Polizia e nei Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato.

Si precisa che soprattutto la "platea" dei Funzionari della Polizia di Stato è destinata ad ampliarsi nel breve periodo, per effetto della revisione dei ruoli del relativo personale previsto dal D. Lgs. n. 95/2017.

In via indiretta, possono considerarsi interessati al provvedimento in questione anche le "Scuole" di polizia di altri Paesi, nonché le Istituzioni del mondo universitario.

Sezione 2 | Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sulle linee generali dell'iniziativa di regolazione, sono state effettuate le prescritte consultazioni, con le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato (9 marzo 2017) del personale "contrattualizzato" del "comparto Ministeri" e di quello dirigente dell'Area I (15 marzo 2017).

Pur non essendo direttamente interessato all'intervento regolatorio, si è ritenuto opportuno fornire un'illustrazione dei suoi contenuti generali anche alle Organizzazioni sindacali dei Dirigenti della carriera prefettizia, nell'ambito di un incontro informativo tenutosi lo stesso 15 marzo 2017, dedicato agli interventi di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui si è detto al precedente punto A).

Non si è ritenuto necessario ampliare la consultazione agli stakeholder coinvolti in via indiretta, considerata la natura eminentemente organizzativa degli interventi che si vogliono realizzare attraverso l'iniziativa di regolazione.

Sezione 3 | Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Nell'ambito delle analisi prodromiche alla decisione di procedere con un intervento regolatorio è stata considerata anche "l'opzione zero".

Tale soluzione è stata, tuttavia, scartata in quanto avrebbe implicato l'adozione di modelli destinati a lasciare lo sviluppo dei progetti di ricerca e di sperimentazione, nonché quelli di interscambio e di cooperazione didattica a carattere internazionale, nell'ambito di una Struttura dirigenziale a vocazione generale (il Servizio Affari Generali). Tale opzione sarebbe stata, innanzitutto, meno favorevole alla specializzazione delle risorse da dedicare a questi settori di

attività e, inoltre, avrebbe implicato l'impossibilità di dedicare a questo "segmento" le "energie" amministrative necessarie a compiere il salto di qualità cui si punta.

D'altra parte, l'adozione anche di soluzioni organizzative, sul modello di "task force" avrebbe inevitabilmente risentito di un tasso di transitorietà che avrebbe privato la Scuola Superiore della continuità di azione, indispensabile per consolidare i progetti di cooperazione in parola. E' appena il caso di sottolineare che tali iniziative sono realmente proficue solo laddove si innestino in rapporti destinati a svilupparsi sul medio-lungo periodo.

Infine, occorre precisare che, a differenza delle altre Articolazioni del Dipartimento, l'assetto organizzativo della Scuola Superiore è per legge determinato attraverso lo strumento regolamentare.

Conseguentemente, provvedimenti di natura amministrativa non sarebbero stati insuscettibili di raggiungere l'obiettivo perseguito.

Sezione 4	Opzioni alternative all'intervento regolatorio
------------------	---

Ai fini della definizione dei contorni dell'intervento regolatorio, sono state considerate diverse soluzioni.

Una prima opzione valutata prevedeva la possibilità di creare una "macrostruttura", del livello dirigenziale di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, articolata in due Uffici del rango di Primo Dirigente della Polizia di Stato, dedicata al settore della ricerca, della consulenza, della cooperazione internazionale e dell'interscambio formativo.

Come si è accennato nella Sezione 1, punto A), questa soluzione è stata, tuttavia, scartata, in quanto è stata ritenuta non compatibile con l'impostazione generale del processo di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che mira a conseguire obiettivi di semplificazione della "struttura" e di massima valorizzazione dei profili di responsabilità e competenza del Dirigente.

Per tali motivi, si è ritenuto preferibile che l'autonoma struttura, deputata a svolgere le predette attività, si mantenga sul livello di un ufficio di Primo Dirigente della Polizia di Stato, incardinato nell'ambito di un'Articolazione deputata a curare la didattica della Scuola Superiore nel suo complesso. Ciò favorisce, peraltro, una visione complessiva delle problematiche, agevolando l'introduzione dei nuovi modelli formativi, anche di natura sperimentale, nei programmi di studio elaborati dalla Scuola stessa.

Sezione 5	Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI
------------------	--

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione regolatoria prescelta è finalizzata a garantire ulteriori margini di crescita professionale al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, mettendolo in condizione di poter operare secondo modelli preventivi e operativi di riconosciuta eccellenza a livello internazionale.

Da questo punto di vista, l'intervento prefigurato appare foriero unicamente di vantaggi, in quanto è preordinato a mettere a disposizione del "sistema Paese" un "corpo" di Funzionari in grado di operare ai massimi livelli di efficienza per il contrasto della multiforme minaccia.

Inoltre, non possono essere trascurati i vantaggi derivanti dall'ampliamento e dal rafforzamento delle cooperazioni internazionali per il "sistema sicurezza".

E', infatti, evidente che i rapporti di cooperazioni intessuti sul piano didattico, implicando una reciproca conoscenza delle organizzazioni e dei *modi operandi*, sono propedeutici

all'instaurazione di un clima di sempre maggiore e più stretta cooperazione di polizia, anche sul piano operativo.

Infine, l'accentuazione delle attività di ricerca e studio con il mondo universitario dà luogo a vantaggi "bidirezionali". Essi, se consentono un arricchimento della cultura professionale dei Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato, parimenti determinano un accrescimento di informazioni e consapevolezze da parte degli Atenei e degli Istituti di ricerca, utili sia per le attività di approfondimento scientifico, sia per calibrare al meglio i corsi di studio.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio è destinato ad incidere sull'organizzazione interna della Scuola Superiore e, quindi, non prende in considerazione profili che possono riguardare in via diretta il mondo delle imprese in generale e quello delle piccole e medie imprese (PMI) in particolare.

Nondimeno, appare logico ritenere che il predetto intervento, essendo preordinato ad una crescita professionale dei Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato, potrà produrre effetti positivi sull'intera collettività e, quindi, anche per le PMI.

Del resto, questo "segmento" è per definizione maggiormente vulnerabile rispetto ad azioni della criminalità, per cui un'elevazione del gradiente di efficienza dei *modi operandi* da parte dei Funzionari dirigenti e direttivi della Polizia di Stato è sicuramente foriero di ulteriori vantaggi.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento regolatorio non introduce né modifica gli oneri informativi a carico di soggetti privati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'apertura di un processo di complessiva riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituisce un fatto destinato ad incidere positivamente sugli effetti derivanti dall'intervento regolatorio.

Difatti, nella fase di prima attuazione, essa rende possibile realizzare il riassorbimento della nuova posizione dirigenziale che si vuole istituire in seno alla Scuola Superiore.

Un altro fattore di possibile incidenza è rinvenibile nell'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, prevista dal già menzionato D. Lgs. n. 95/2017. Tale provvedimento prevede, tra l'altro, l'attivazione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento in cui confluiranno, previo superamento di concorsi interni da bandirsi negli anni 2017 e 2018, di 1.800 unità del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.

Tale circostanza consentirà, in breve tempo, di ampliare la platea dei possibili destinatari degli upgrade formativi derivanti dal rafforzamento dei progetti di ricerca, di cooperazione e di interscambio didattico, garantendo una crescita della cultura professionale più diffusa.

Da un punto di vista, delle dotazioni logistiche e strumentali, l'intervento regolatorio prevede un modesto incremento organizzativo in termini quantitativi. Ciò implica che le necessarie dotazioni saranno assicurate con le risorse disponibili già all'interno della Scuola Superiore; eventuali particolari esigenze di incremento del personale della Scuola saranno di ridotta entità e, quindi, potranno trovare soddisfazione attraverso gli ordinari trasferimenti e avvicendamenti.

Sezione 6	Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese
------------------	--

Si omette la compilazione di questa Sezione, nella considerazione che l'intervento regolatorio è destinato ad incidere unicamente sull'assetto organizzativo della Scuola Superiore e, pertanto, non tocca profili destinati a riguardare in via diretta il funzionamento del mercato o il mondo delle imprese.

Sezione 7	Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione
------------------	---

La sezione descrive:

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Scuola Superiore di Polizia che da esso dipende.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Come si è già più volte detto, l'intervento regolatorio reca misure di natura organizzatoria. Pertanto le forme di pubblicità che saranno adottate consisteranno nelle tradizionali forme di comunicazione interna che saranno dirette, oltre che agli Uffici e al personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche alle Organizzazioni sindacali del personale interessato.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Ai fini del monitoraggio dell'intervento regolatorio, si farà riferimento alle elaborazioni statistiche e alle relazioni che saranno elaborate dalla Scuola Superiore di Polizia.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici "meccanismi" di revisione dell'intervento regolatorio. Gli esiti del monitoraggio che sarà svolto saranno comunque considerati al fine di valutare la possibilità di eventuali integrazioni o modifiche da apportarsi attraverso l'esercizio del potere regolamentare attribuito, nella specifica materia, dall'art. 67 del D. Lgs. n. 334/2000.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli elementi da considerare ai fini della relazione VIR, all'esito del monitoraggio, sull'attuazione del provvedimento fanno riferimento ad indicatori di natura quantitativa.

Da questo punto di vista saranno considerati i fattori che rendano evidente il potenziamento delle attività di interscambio e cooperazione formativa e delle iniziative di ricerca e sperimentazione, valorizzando:

- il numero delle "Scuole" di polizia di altri Paesi con i quali vengono avviati progetti di interscambio o di cooperazione. Da questo punto di vista, si darà conto anche dell'evoluzione incrementale che si realizzerà rispetto ai "volumi" dell'attività internazionale svolta dalla Scuola negli anni precedenti all'intervento regolatorio;
- il numero dei progetti di ricerca avviati anche con Istituzioni del mondo universitario.

Inoltre, sarà misurato il livello con il quale tali progetti sono entrati a far parte della didattica della Scuola Superiore. Da questo punto di vista saranno considerati:

- il numero dei progetti sperimentali avviati, in conseguenza delle iniziative di interscambio e cooperazione formativa sviluppati con "scuole" di altri Paesi ovvero Atenei;

- il numero dei programmi e dei moduli di formazione, frutto dei progetti di interscambio, cooperazione e ricerca di cui ai predetti punti, inseriti nella programmazione didattica della Scuola Superiore;
- la specificazione del numero dei predetti moduli e programmi inseriti nei corsi di formazione iniziale per Funzionari della Polizia di Stato e per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato;
- la specificazione del numero dei predetti moduli e programmi inseriti nei corsi di aggiornamento professionale.